



CITTA' DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

Via Mezzacapo , n. 44 - c.a.p. 84036

sito istituzionale <http://www.salaconsilina.gov.it> - p.e.c. protocollo.salaconsilina@asmepec.it
centralino Tel. 0975 525211 - Fax 0975 525268 - Partita IVA 00502010655

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2018

(Legge N. 124/2013 ART. 6 COMMA 5 – Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01 agosto 2017

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 17/01/2019 , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il presente avviso che determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Sala Consilina.

1) CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale può essere dovuta ad una delle seguenti cause, riferite al richiedente ovvero ad uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, sia esso lavoratore dipendente, autonomo o precario:

1. perdita del lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
6. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
7. diminuzione della capacità reddituale dovuta a precarietà lavorativa o separazione legale

Il Comune, avvalendosi del contributo dei servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, separazione legale ecc.

2) REQUISITI PER L' ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare richiesta di contributo coloro che al momento della pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti :

- a) presenza di una situazione di morosità incolpevole di cui al precedente art. 1;
- b) reddito I.S.E. del nucleo familiare non superiore a €35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad €26.000,00 calcolati ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 e s.m.i.;
- c) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- d) essere titolari, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categoria A1,A8,A9);
- e) essere residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

f) avere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure nei casi di cittadini non appartenenti alla UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T.U. D. Lgs 286/98 e s.m.i.,

g) il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

3) CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia :

1. ultrasettantenne;
2. minore;
3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per progetti assistenziali individuali;

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente avviso è attivato mediante procedura a sportello, richiesta dalla Giunta Regionale Campania, le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissione.

Essa deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Politiche Sociali, o scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.salaconsilina.gov.it entro il **25/02/2019** (è fatta salva eventuale comunicazione di proroga dei termini per la presentazione delle istanze, previa autorizzazione della Regione Campania);

La domanda di partecipazione deve essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: Bando per morosità incolpevole – Annualità 2018 ed indirizzata al Comune di Sala Consilina – Ufficio Servizi Sociali – Via Mezzacapo,n.44 secondo una delle seguenti modalità di trasmissione:

- 1) consegnata a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente;
- 2) a mezzo di raccomandata a/r o (farà fede in tal caso non la data del timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente (*L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale*)).
- 3) a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it in tal caso la regolare presentazione delle istanze sarà comprovata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo, da parte del richiedente, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato né l'invio mediante PEC non propria. La domanda di partecipazione e la documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata come documento in formato pdf e recare la firma autografa o digitale, ivi compreso il documento di identità.

5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
2. dichiarazione ISE ed ISEE in corso di validità redatta secondo la disciplina normativa vigente
3. contratto di locazione regolarmente registrato;
4. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo;

5. dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando l'all.A);
6. documentazione comprovante la perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero: copia lettera di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, attestazione di cessazione di attività libero-professionali o imprese registrate;
7. eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o ASL di appartenenza;
8. eventuale verbale attestante condizione di invalidità non inferiore al 74%;
9. eventuale copia sentenza di separazione legale;
10. per i cittadini non appartenenti all' Unione Europea, copia permesso di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs n.286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii.
11. ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

L'Amministrazione può invitare, se necessario, i richiedenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti. Saranno valutate esclusivamente le dichiarazioni rese in domanda dal richiedente e la documentazione allegata. Le domande incomplete saranno escluse.

6) FINALITA' DEI CONTRIBUTI

Il Comune concederà i contributi, nei limiti delle risorse assegnate:

- a) fino ad un massimo di €8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di €6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso;
- c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €12.000,00;

I contributi di cui alle suindicate lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto;

In ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare €12.000,00;

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione.

I contributi saranno erogati nei limiti dei fondi disponibili e potranno essere anche trasferiti direttamente al proprietario dell'alloggio con accordo formalizzato o liberatoria dell'inquilino.

In caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978. in mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

Si precisa che qualora la Regione Campania non dovesse provvedere ad assegnare al Comune di Sala Consilina le somme necessarie a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l'istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Sala Consilina.

7) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016.

L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, sarà effettuata avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle

banche dati dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l’invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza e alla Prefettura competente per territorio. In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio provvedendo al recupero della somma erogata e alla denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria. Il Comune adotterà le misure necessarie per comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e alla Direzione Generale per il Governo del territorio 53-09 l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto. I beneficiari del contributo dovranno depositare al Comune di Sala Consilina la documentazione comprovante l’avvenuto utilizzo del contributo entro 40 giorni dall’erogazione dello stesso.

8) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n.679/2016)

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati nel presente avviso:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante. i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra Enti Pubblici per ottemperare agli obblighi di legge o comunicati alla Guardia di Finanza , alla Prefettura di Salerno, nonché ad altre autorità competenti per la verifica di quanto autodichiarato;
- il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE n.679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
- Il Comune di Sala Consilina è il titolare del trattamento dei dati.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dott. Lucio Pisano, Dirigente f.f. Area Affari Generali- Tel 0975 525241.

Il presente bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Sala Consilina www.comune.salaconsilina.gov.it o disponibili presso l’ufficio politiche sociali sito in via Mezzacapo,n.44 - per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali negli orari di ufficio.

Sala Consilina, 22/01/2019

L’assessore alle Politiche Sociali
Domenica Ferrari

Il Sindaco
Francesco Cavallone